

## Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.

Roma, 18 febbraio 2015

Prot. 2015.0004103/am

Alla cortese attenzione di:

- Iscritti al Fondo Pegaso
- Fonti istitutive
- Delegati all’Assemblea di Pegaso
- Aziende associate
- Direzioni del personale
- RSU aziendali

## Circolare 6/2015 – Limite dell’assegno sociale per la richiesta delle prestazioni pensionistiche per l’anno 2015

Con circolare del 9 gennaio 2015 l'INPS ha reso noto che il nuovo importo dell'assegno sociale per il 2015 è di 448,52 € mensili, che moltiplicati per tredici mensilità corrisponde alla somma annua di **€ 5.830,76**, con una rivalutazione dello 0,3% rispetto all'anno precedente.

In considerazione di tale aggiornamento e in base alla convenzione assicurativa di rendita vitalizia vigente per l’anno 2015 per gli iscritti al fondo pensione Pegaso, è possibile calcolare il limite della posizione pensionistica lorda, sotto il quale si determina il diritto alla prestazione pensionistica interamente in capitale, come previsto dal comma 3 dell’art. 11 del D. Lgs. 252/05: *Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale.*

In altri termini se l’intera posizione pensionistica complementare lorda è superiore all’assegno sociale, diviso per 1,4 (**4.164,82 euro**), si ha l’obbligo di prendere almeno il 50% della posizione in forma di rendita vitalizia, altrimenti è possibile scegliere una prestazione interamente in forma di capitale.

Per agevolare il confronto è possibile trasformare la “pensione limite” di 4.164,82 euro in un “montante pensionistico limite” con il quale agevolmente comprendere se si è oltrepassato o meno la soglia.

Dal momento che il fondo pensione offre diverse tipologie di rendita a parità di età e sesso, per effettuare il calcolo si considerano i coefficienti della rendita vitalizia immediata semplice a tasso tecnico 0% rateazione annuale:

## Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.

Età	MASCHIO	FEMMINA
50	140.889,30	161.715,79
51	136.969,40	157.698,92
52	133.057,36	153.678,04
53	129.153,99	149.657,86
54	125.254,24	145.638,65
55	121.370,50	141.622,30
56	117.497,84	137.602,95
57	113.647,19	133.586,57
58	109.817,50	129.571,87
59	106.010,35	125.560,10
60	102.224,45	121.547,60
61	98.452,32	117.540,95
62	94.702,55	113.541,85
63	90.976,84	109.551,74
64	87.280,03	105.569,66
65	83.615,98	101.598,53
66	79.986,72	97.642,16
67	76.395,04	93.699,04
68	72.843,53	89.772,78
69	69.338,69	85.865,67
70	65.882,51	81.976,75

Rileva ai fini del confronto la posizione previdenziale lorda al momento della richiesta, senza considerare eventuali anticipazioni già fruite nel corso del rapporto associativo come chiarito dalla Covip con la Deliberazione Covip del 30 maggio 2007<sup>1</sup>.

Per qualsiasi necessità non esitate a contattarci per ricevere adeguato supporto.  
Cordiali saluti

Il Direttore Generale  
Andrea Mariani

<sup>1</sup> “Al riguardo, si ritiene che il decreto n. 252/2005 non abbia innovato sul punto rispetto all’analoga disposizione contenuta nel decreto n. 124/1993, dovendosi, pertanto, considerare quale “montante finale accumulato” quello effettivamente esistente presso la forma pensionistica e non già l’importo virtuale della posizione al lordo di eventuali anticipazioni già fruite e non reintegrate. E’, infatti, da tenere in considerazione che l’espressione “montante” è contenuta anche in altre disposizioni del decreto (articolo 1, comma 5 e 23, comma 7 lett. c) sempre con chiaro riferimento alla posizione reale esistente al momento. Inoltre, occorre rilevare che laddove il legislatore ha inteso introdurre il concetto innovativo di “totalità dei versamenti effettuati a decorrere dal primo momento di iscrizione”, lo ha fatto in maniera esplicita (come in riferimento alle anticipazioni). Al di fuori di tali ipotesi, pertanto, non appare possibile replicare il predetto concetto per fattispecie di diversa natura. Il chiarimento sopra fornito con riguardo all’espressione “montante finale accumulato”, utilizzata per il calcolo del capitale massimo erogabile in capitale, vale anche per l’analoga espressione utilizzata nell’ultimo periodo del citato comma ai fini del raffronto con l’importo dell’assegno sociale” (Orientamenti in materia di prestazioni – Deliberazione del 30 maggio 2007).